

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - D.D. n. 3925 del 5/10/2020 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Prali. Titolare: Pra Nouvel S.r.l.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3925 del 5/10/2020:

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., a seguito della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito favorevole svoltasi il giorno 22/12/2017, il presente provvedimento costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata da questa Amministrazione precedente e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei Gestori dei servizi pubblici interessati;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Pra Nouvel S.r.l. con sede legale in Pomaretto, Via Carlo Alberto n. 35, C.F./P.IVA 10954430012, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 23/11/2015 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Prali, nonché per la realizzazione delle relative opere annesse e connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui ai pareri/autorizzazioni/note citati o richiamati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal T. Germanasca di Rima nel Comune di Prali in misura di una portata massima pari a 300 litri/s e di una portata media pari a 118 litri/s, per produrre sul salto di metri 175 la potenza nominale media di kW 202,45 - con restituzione nel medesimo T. Germanasca di Rima in Comune di Prali;
Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 3), verranno costruite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, a cura di e- Distribuzione SpA.
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dagli Elaborati elencati all'Allegato 4, una copia dei quali, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- 4) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 5) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 6) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
 - parere urbanistico, edilizio e Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - parere in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.;
 - nulla osta per l'accesso alla disponibilità delle aree e dei beni di competenza del Comune di Prali;

- nulla osta per interferenze con la viabilità comunale e provinciale ex D.Lgs 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n. 495;
- nulla osta per costruzione di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche interrate ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;
- nulla osta in ordine al vincolo archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nulla contro Demanio militare;

Pena la decadenza della presente autorizzazione, come dettagliato in premessa, la Pra Nouvel S.r.l. è tenuta altresì ad attivarsi sin da subito allo scopo di:

- acquisire, prima dell'avvio dei lavori, in conformità ai vigenti disposti di Legge il parere/Nulla Osta di competenza ENAC/ENAV S.p.A. in ordine alla sicurezza del volo ai sensi del R.D. 30/3/1942 n. 327, ovvero in alternativa, qualora -sulla base dell'espletamento, a cura di tecnico abilitato, della totalità delle verifiche preliminari prescritte a norma di Legge all'apposita sezione del sito istituzionale dell'ENAC- non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, allo scopo di produrre, prima dell'avvio dei lavori, alla scrivente Amministrazione un'asseverazione redatta da tecnico abilitato che, assumendo la responsabilità delle informazioni fornite, attesti l'esclusione dell'iniziativa Pra Nouvel S.r.l. dall'iter valutativo di ENAC ed ENAV che pertanto non saranno chiamati ad esprimere alcun parere di merito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto e alla soluzione delle possibili interferenze con i sottoservizi esistenti nell'area di intervento, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti da cantiere, terre e rocce da scavo e materiali di riporto, normativa in materia di bonifiche, ecc...);

- 7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere annesse e connesse e alle infrastrutture indispensabili dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e del D.Lgs 28/2011 e s.m.i.;
- 8) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto previsto in conformità alla norma vigente; in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di stipulare a favore di questa Amministrazione e secondo tempistiche compatibili con la relativa trasmissione contestualmente alla comunicazione di avvio lavori, un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa avente le caratteristiche richiamate in premessa; per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua graverà sul proponente l'onere di presentarne una nuova allo scadere di quella in corso, rivalutata in base all'indice ISTAT, sommando le singole rivalutazioni avvenute per ogni anno successivo al primo di garanzia;
- 9) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di stipulare apposita garanzia fideiussoria di valore pari a 50 €/kW di potenza nominale media di concessione per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto e avente le caratteristiche richiamate in premessa; anche la presente garanzia finanziaria dovrà essere stipulata e trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla comunicazione di avvio lavori e dovrà avere le caratteristiche e condizioni richiamate in premessa;
- 10) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad e-distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

11) di subordinare la validità della presente autorizzazione all'attuazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e territoriale definite nel corso della istruttoria e approvate dalla Conferenza di Servizi secondo tutto quanto altresì prescritto nell'ambito del Decreto della Consigliera Delegata della Città metropolitana di Torino n. 510-14076 del 18/12/2019 e previsto dallo schema di Convenzione approvato dal Comune di Prali con D.G.C. n. 24 del 14/04/2014, in piena conformità ai criteri di cui alla normativa vigente. In modo particolare:

- in conformità a quanto definito nell'ambito del predetto schema di Convenzione e nel pieno rispetto delle prescrizioni/condizioni di cui al Decreto n. 510-14076/2019 e al contributo di A.T.O. 3 Torinese richiamato in premessa, la Società Pra Nouvel è tenuta a consegnare al Comune di Prali, entro il termine fissato d'ufficio di centoventi giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione, tutta la documentazione tecnica-progettuale utile al corretto avvio dell'iter concessorio e autorizzativo finalizzato, infine, alla realizzazione e alla messa in esercizio della nuova centralina di produzione idroelettrica sull'acquedotto comunale (come da proposta progettuale esaminata, fatte salve eventuali varianti da sottoporre alla valutazione delle Autorità competenti) e i cui relativi atti di assenso, non risultando compresi nel presente provvedimento, dovranno essere integralmente acquisiti; la presente centralina idroelettrica risulterà nella proprietà esclusiva del Comune di Prali che rappresenterà anche il futuro concessionario della relativa nuova utenza di derivazione d'acqua ad uso energetico. Per quanto ivi prescritto la Pra Nouvel S.r.l. ha l'obbligo di attivarsi sin da subito allo scopo di consentire, quanto prima, al Comune di Prali l'avvio del predetto iter istruttorio; successivamente la medesima Società avrà l'obbligo, a sue spese, di curare la piena realizzazione e messa in esercizio dell'opera. Nello specifico la Pra Nouvel S.r.l., contestualmente all'attuazione della propria iniziativa di cui all'oggetto delle presente, a sue spese, ha l'obbligo di curare:

- la progettazione esecutiva della nuova centralina con tutti i relativi dispositivi annessi, connessi e indispensabili, con predisposizione dell'intera documentazione tecnica e amministrativa utile al Comune di Prali al complesso iter concessorio e autorizzativo;
- il supporto tecnico e l'assistenza in corso di istruttoria;
- la piena e completa attuazione dell'intervento da condurre contestualmente alla realizzazione del proprio impianto idroelettrico e da conseguire obbligatoriamente entro la data di fine lavori prescritta al seguente punto 13);
- il supporto tecnico e l'assistenza nel corso dei primi 12 mesi di esercizio della centralina.

Per tutto quanto ivi richiamato si anticipa altresì che la Pra Nouvel S.r.l. dovrà inoltre farsi promotrice di una nuova e specifica Convenzione per il couso idropotabile ed idroelettrico, da sottoscrivere insieme a Comune di Prali e A.T.O. 3 prima dell'avvio dei lavori e da redigere sulla base dell'Intesa tipo allegata alla Deliberazione n. 385/2010 della Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali dell'Autorità d'Ambito "Torinese", con la quale dovranno essere definiti nei dettagli tra l'altro: gli oneri di realizzazione, di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove infrastrutture e della nuova centralina idroelettrica; i ruoli, le competenze e le responsabilità nella gestione delle nuove opere e del corretto approvvigionamento idropotabile del sistema acquedottistico di valle;

- contestualmente alla realizzazione del proprio impianto idroelettrico e prima della sua messa in esercizio, la Pra Nouvel S.r.l. dovrà altresì prevedere la sostituzione di un tratto dell'esistente condotta acquedottistica a servizio delle borgate della valle del T. Germanasca di Rima,

compreso tra le Borgate Rimas e Rodoretto (come da progetto approvato) e che, nel complesso, consentirà un migliore utilizzo della risorsa idrica captata ad uso potabile, secondo tutto quanto definito in accordo con il Comune di Prali; si specifica che, contestualmente alla sostituzione della tubazione acquedottistica che rimarrà sempre nella proprietà esclusiva del Comune di Prali, la Società Pra Nouvel dovrà pertanto aver cura di realizzare/ripristinare a regola d'arte tutti i dispositivi e i manufatti, annessi e connessi, atti al regolare ed efficiente allaccio delle borgate servite dal sistema acquedottistico di valle;

- la Pra Nouvel è tenuta infine alla realizzazione dell'intervento di rimboschimento descritto nello specifico elaborato "*Progetto di compensazione forestale*" segnalato al punto 3).

Con riferimento alla totalità degli interventi di compensazione ambientale/territoriale la Pra Nouvel S.r.l. è tenuta a relazionare all'Amministrazione scrivente in merito agli accordi sottoscritti e alle operazioni svolte contestualmente alla trasmissione delle previste comunicazioni di avvio lavori e, in particolare, di fine lavori di cui al successivo punto 13); per quanto risultasse eventualmente ancora in corso di attuazione o di successiva attuazione alla data di fine lavori (es. cure colturali del rimboschimento) dovrà ugualmente essere trasmesso apposito cronoprogramma sulla base del quale dovrà risultare chiara la prevista calendarizzazione della totalità degli interventi ancora da perfezionare;

12) ai fini dell'esercizio dell'installazione si dovrà procedere, presso l'Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

13) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 6), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questa Direzione potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori in alveo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, dovranno essere comunicate alla Direzione scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, con un preavviso di almeno trenta giorni, per le verifiche di competenza; contestualmente dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. Ogni eventuale sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori dovrà essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune territorialmente interessato e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

14) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le

Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

15) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza di Servizi;

16) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... *omissis* ...)"